



COMUNE DI PERFUGAS

PROGETTO A SCALA DI BACINO FUNZIONALE ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA (DIRETTIVA C.I. N. 1 DEL 20.05.2015 PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI)

PROGETTO ESECUTIVO



Allegato

P

Scala


SCHEMA DI CONTRATTO

file

rev.	data	oggetto
00	Dic-25	

GRUPPO DI LAVORO:

SarLand
Ingegneria e Architettura



Ing. Alessandro Lai
Dott. Geol. Antonello P.L. Gellon
Ing. Alice Scanu
Ing. Marcello Mesina
Ing. Michele Francesco Mannai
Ing. Francesco Lai

CONSULENZA AGRONOMICA
Dott. Agr. Francesco Mazzeo

COMMITTENTE:

COMUNE DI PERFUGAS

**RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO**
Geom. Francesco Manunta

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente schema di contratto, al quale è allegato il Capitolato Speciale d'Appalto, contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento denominato "PROGETTO A SCALA DI BACINO FUNZIONALE ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA (DIRETTIVA C.I. N. 1 DEL 20.05.2015 PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI)" ricadenti nel territorio comunale di Perfugas.. Il presente documento vale anche per l'eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti delle normative vigenti.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 573.327,43 (cinquecentosettantatremilatrecentoventisette/43) così suddiviso:

1)	Importo dei lavori a misura (soggetto a ribasso)	€ 561.061,27
2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.266,16
1+2	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 573.327,43

Ai suddetti importi deve essere aggiunta l'IVA.

3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a misura".

Il contratto tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dopo l'espletamento dei seguenti adempimenti:

- approvazione della procedura di aggiudicazione da parte della stazione appaltante;
- verifica positiva sul possesso dei requisiti generali e tecnico- professionali prescritti da parte dell'aggiudicatario (efficacia dell'aggiudicazione).

NOTA BENE

Il finanziamento, con cui sarà eseguita l'opera oggetto del presente appalto, è erogato alle seguenti condizioni: L'impresa aggiudicataria dovrà redigere il proprio crono programma, in relazione alla propria organizzazione d'Impresa ed alle proprie scelte imprenditoriali, rispettando rigorosamente le scadenze fissate nel crono programma di progetto.

Il mancato rispetto delle scadenze stabilite nel crono programma posto a base di gara (o nel crono programma proposto dall'Appaltatore, qualora accettato dalla Stazione Appaltante) non consente il rispetto del cronoprogramma finanziario e quindi costituisce grave danno per la Stazione Appaltante. Pertanto, in caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nell'ultimazione dell'opera, la Stazione Appaltante, qualora sussistano le condizioni ivi previste, procederà con la risoluzione del contratto.

4. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Gli interventi prevedono un intervento di manutenzione che consta nel taglio selettivo della vegetazione in alveo e sulle sponde con il fine di ripristinare la funzionalità idraulica, con priorità ai tratti di corso d'acqua dove la funzionalità idraulica è compromessa dalla presenza di vegetazione e opere interferenti, e quelle in cui vi sono aree ad alto rischio idraulico dovuto alla presenza di elementi a rischio (centri abitati, aree produttive, strade).

Più nello specifico, saranno oggetto di intervento dei tratti dei seguenti elementi idrici ricadenti in comune di Perfugas:

- Rio Calvai
- Rio Tortu
- Rio Idda
- Rio Anzos
- Corsi d'acqua minori in corrispondenza delle Stade Statali SS127 e SS672 (EL_IDR_090056_0005, Fiume_141963, Fiume_78929, Fiume_79548)

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle tavole ed elaborati progettuali.

5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di «OG8», per un importo massimo stimato di € 573.327,43 di cui € 12.266,16 di oneri per la sicurezza.

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- Il Capitolato generale d'appalto di cui al Decreto Ministero LL.PP. n° 145 del 19.04.2000;
- Il Capitolato speciale d'appalto;
- Lo Schema di contratto;
- Gli Elaborati grafici progettuali del progetto definitivo-esecutivo e le relative relazioni;
- L' Elenco dei prezzi unitari;
- Il Piano di sicurezza;
- Il Cronoprogramma Lavori.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli altri elaborati di progetto, i quali non potranno essere mai invocati dall'appaltatore in seguito a domanda di compensi non previsti dal presente schema di contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; il D.Lgs 50/2016 e smi per quanto in vigore nel periodo transitorio; Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 31.03.2023, n. 36) ed il decreto legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente schema di

contratto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

8. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nei disciplinari tecnici e prestazionali e negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

9. GARANZIA DEFINITIVA

In conformità In conformità all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore dovrà costituire la "garanzia definitiva" nella misura ed in conformità di quanto stabilito dal disciplinare di gara.

10. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori e per garanzia di manutenzione.

Detta polizza dovrà essere stipulata secondo lo Schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022, e dovrà essere rilasciata, con autentica notarile della firma del garante, esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata o dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovrà essere comunicata alla società assicuratrice a cura dell'appaltatore.

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A – "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione":

- per la Partita 1 – Danni di esecuzione, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei lavori; l'appaltatore contraente è successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario per le opere oggetto del contratto;
- per la Partita 2 – danni alle Opere preesistenti, la somma assicurata deve essere pari a € 200.000,00
- per la Partita 3 – demolizioni e sgomberi, la somma assicurata deve essere pari a € 200.000,00

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere":

- il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) art. 117 c. 10 del D.Lgs n. 36/2023.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee. La polizza di cui al presente articolo dovrà inoltre prevedere sempre ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.Lgs n. 36/2023 una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs n. 36/2023 si applica l'articolo art.117 c. 13 del medesimo nuovo codice degli appalti.

11. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, approvato con D. M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, nel D.Lgs 36/2023, nel Contratto d'appalto, nel presente Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi, decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, anche in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui all'art. 189 del D.Lgs 81/2008 riguardanti i limiti di esposizione al rumore dei lavoratori.

L'Appalto è anche soggetto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto ed in particolare all'osservanza delle leggi regionali in materia di opere pubbliche.

12. OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 119 c.7 del D.Lgs. n. 36/2023, è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del medesimo Decreto. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore, il subappaltatore, nonché i soggetti titolari di subappalti e cottimi di importo inferiore al 2% o a 100.000,00 euro devono inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Nel caso in cui dal DURC acquisito per il pagamento dei SAL risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.d.P. trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente alla inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per tali inadempienze viene disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. (art. 11 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023).

In ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta pari allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento). Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. (art. 11 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà quanto contenuto all'art. 11 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole nazionali e provinciali sulle casse Edili ed Enti Scuola, ove dovute.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente;
- copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. n. 81/2008 o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Le imprese subappaltatrici sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente;
- copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.
- copia del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le imprese esecutrici ma non subappaltatrici (quali le imprese fornitrici in opera di materiali finiti) sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:

- un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente;
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente;
- copia del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I lavoratori autonomi sono obbligati a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:

- un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo

delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Per quanto riguarda l'inadempienza retributiva o il ritardo nel pagamento dei lavoratori del subappaltatore, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 11, comma 6 D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 citato, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di formale contestazione da parte dell'Appaltatore in ordine ai mancati pagamenti il RUP provvederà all'invio alla Direzione Provinciale del Lavoro delle richieste e delle contestazioni, per gli ulteriori necessari accertamenti.

13. VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Ai sensi dell'art. 119 c.7 del D.Lgs n. 36/2023 ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 11 c.6 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico dell'appaltatore o di uno o più subappaltatori, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Sulle somme trattenute l'impresa non avrà diritto ad interessi e non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento danni.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richieste di DURC, l'appaltatore dovrà farsi parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile Unico del Progetto tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso appaltatore che alle eventuali imprese subappaltatrici.

14. NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato l'area interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisorie allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

15. PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE

L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 nel testo vigente o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive e modifiche ed integrazioni.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordinamento, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

In merito all'accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si pronuncia tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, i quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

16. ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fatte salvo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato generale ed ogni altro onere di cui al presente capitolato, nonché derivante dall'applicazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e degli oneri di capitolato, (e perciò a carico dell'Appaltatore) gli oneri e gli obblighi che seguono, anche derivanti da prescrizioni di vari Enti in sede di C.d.S.:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- l'allestimento del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, palizzate, sistemi di ancoraggio, la recinzione dei rifiuti con solido steccato e nastro bicolore, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la rispondenza delle norme del codice della strada in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- i calcoli di stabilità e le indagini geologiche per la realizzazione di eventuali sbadacchiature degli scavi e di opere provvisorie di qualsiasi genere, quando previste;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti da smaltire nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ovvero di quanto richiesto dall'impianto di stoccaggio definitivo individuato, così come previsto dal D.M. 27/9/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005", necessari per consentire l'attribuzione del Codice CER, secondo i nuovi codici, decisione 2014/955/UE, e quindi la rimozione, lo smaltimento e/o il recupero presso impianti autorizzati. Il laboratorio di analisi sarà accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- l'utilizzo esclusivo di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti solidi e liquidi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per l'allontanamento dei rifiuti dal cantiere;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- l'Appaltatore deve mantenere il cantiere e le opere adeguatamente puliti ed ordinati durante tutto il corso dei lavori di sua competenza;
- l'Appaltatore deve provvedere a quanto necessario per mantenere la transitabilità e la sicurezza delle strade pubbliche e di privati, eventualmente utilizzate per lo svolgimento dei lavori, ottemperando a tutte le prescrizioni (con particolare riguardo alle limitazioni di carico) eventualmente impartite rispettivamente dalle competenti autorità o dai proprietari, al fine di assicurare l'agibilità delle strade stesse e di conservarne l'efficienza. L'Appaltatore deve inoltre costruire e mantenere in efficienza tutte le strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi dopo il completamento dei lavori stessi. Per ogni area tecnica, di stoccaggio e/o di deposito temporaneo, dovrà essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo, al fine di evitare possibili processi di infiltrazione, e misure di regimazione delle acque meteoriche, atte a garantire l'assenza di ruscellamento superficiale all'interno delle stesse. Il lavaggio e la manutenzione periodica dei mezzi d'opera, se eseguita in cantiere, dovrà avvenire in aree appositamente attrezzate per impedire sversamenti di sostanze inquinanti;
- tutte le opere provvisorie che si renderanno necessarie in fase di cantiere per la realizzazione delle opere, come prescritto nel Capitolato d'Appalto, saranno completamente rimosse al completamento dei lavori al fine di evitare qualsiasi alterazione dell'idrografia superficiale e sotterranea della zona;
- prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati e da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione la manodopera e i mezzi occorrenti provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni e l'invio di essi ai laboratori autorizzati, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno effettuati con le modalità e la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti e secondo le indicazioni della D.L.;
- mettere a disposizione dell'Ente appaltante, dal giorno della consegna dei lavori sino al collaudo, gli strumenti topografici, mezzi e manodopera per effettuare controlli e verifiche richieste dalla DL e dal collaudatore.
- la redazione del piano di smaltimento dei rifiuti e, qualora presenti, dei materiali contenenti amianto (MCA) e di farlo approvare alle competenti autorità sanitarie;

Sono a carico e cura dell'Impresa:

- il ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori, il risarcimento dei danni di qualsiasi genere, la demolizione e ricostruzione di manufatti e recinzioni di qualsiasi tipo, connessi con le attività di cantiere;
- l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse le opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque di qualsiasi natura e provenienza;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, di aree di deposito provvisorio e della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- garantire la gratuita manutenzione, fino all'emissione del certificato di collaudo, dei cartelli di divieto installati, e della pulizia dell'area;
- disporre di guardiania notturna e diurna del cantiere e dei lavori, qualora necessaria;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- le spese, dalla consegna dei lavori sino a ultimazione e collaudo degli stessi, per il personale, le strumentazioni e i mezzi di opera per l'effettuazione di misurazioni, tracciamenti, rilievi topografici planimetrici ed altimetrici, saggi e sondaggi, prove e controlli necessari alla consegna delle opere in appalto, alla esecuzione e alle verifiche delle stesse anche ai fini contabili;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- L'esecuzione di tracciamenti e riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- la produzione alla direzione dei lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
- l'apposizione di un cartello informativo a colori con relativi supporti e opere di fondazione, indicante l'oggetto dei lavori, il soggetto concedente, l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori nominato

dall'appaltatore, l'impresa esecutrice, l'importo contrattuale, il direttore di cantiere nonché l'assistente dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo le indicazioni che saranno rese dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;

- la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante;
- le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;
- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- la fornitura al personale della direzione lavori del RUP, del Comune, o di altro personale preposte ad effettuare verifiche e controlli sul cantiere dei dispositivi personali di protezione;
- alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti nel cantiere;
- alla tenuta di un registro giornaliero di cantiere in cui annotare tutte le entrate e le uscite di materiali e attrezzature.
- Alla tenuta e aggiornamento dei verbali giornalieri di prelievo dei rifiuti suddivisi per tipologia CER.
- Alla rimozione e smaltimento di tutti i materiali e attrezzature presenti in cantiere, rese disponibili all'impresa appaltatrice, quali tubazioni, utili alla realizzazione dell'opera, e da rimuovere al termine delle attività.

E' a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa la richiesta a tutte le Aziende interessate (AQP, ENEL, Aziende di servizi telefonici, Telefoni di Stato, Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni, Aziende del Gas, ecc.) delle necessarie informazioni per l'esatta individuazione delle opere sotterranee eventualmente esistenti nelle zone interessate dai lavori, nonché lo svolgimento delle pratiche presso le suddette Amministrazioni per la definizione delle opere di presidio occorrenti, la realizzazione di dette opere di presidio, qualunque ne sia l'entità, e gli avvisi alle stesse di qualunque guasto avvenuto. La richiesta delle informazioni e lo svolgimento delle pratiche dovranno avvenire con congruo anticipo sull'esecuzione dei lavori in modo che gli stessi non abbiano a subire ritardi o interruzioni delle quali l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi, o indennizzi, o proroghe della durata dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa: le spese contrattuali, le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto, ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione inerente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all'art.90 del D.lgs. 81/08 e all'art. 59 del D.lgs. 106/09;
- redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto al punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs 106/09, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;
- munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto definitivo-esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto;
- provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

- Sono inoltre a carico dell'appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi seguenti:

A) - Spese

1. tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione aggiuntivi al contratto, documenti contabili, verbali in contraddittorio, ecc.;
2. le spese di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 5, comma 2, Decreto MITT 2 dicembre 2016;
3. l'anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fidejussioni, per l'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, Enti locali, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari nonché gli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e da acquisirsi a cura della Stazione Appaltante prima dell'affidamento;
4. le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa, obbligatorie o specificamente previste dal presente schema di contratto e dai disciplinari tecnici;
5. le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente e ritenute necessarie dalla direzione lavori e/o dall'organo di collaudo per stabilirne l'idoneità;
6. su richiesta della Stazione Appaltante, l'anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione degli allacci elettrici per opere previste eventualmente in progetto;

•

B)- Oneri di conduzione del cantiere

1. l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio provvisorio di cantiere alla rete di alimentazione del fornitore di energia elettrica, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti

sussidiari, comunque dislocati, restando l'impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione;

2. la provvista d'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'impresa;
3. l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza dei manufatti circostanti e del lavoro;
4. lo svolgimento, successivo alla consegna dei lavori delle pratiche necessarie per il rilascio o il rinnovo dei provvedimenti amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori e all'esercizio delle opere realizzate;
5. la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in particolare dell'apparecchiatura per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O. modificata, e di densità in sito; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt;
6. l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone dipendenti da qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta. Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio ad automezzi della Stazione Appaltante e di altre ditte che lavorano per conto della Stazione Appaltante;
7. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie, l'efficienza e la continuità di esercizio di altri impianti esistenti e delle condotte esistenti, anche posate in parallelo a breve distanza dalla condotta in progetto, degli impianti di trattamento e/o sollevamento che vengono ad interferire con le opere in appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Dovrà inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti e delle fognature adiacenti all'opera da realizzare, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell'impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
8. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;
9. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, sia stampate su carta fotografica in formato 13x15 sia in formato digitale, nel numero che sarà indicato volta per volta dalla direzione lavori, nonché, a richiesta della D.L., il filmato con la ripresa su videocamera Digitale e trasferimento dello stesso su CD o DVD delle attività lavorative che caratterizzano l'oggetto dell'appalto: in particolare alla consegna, ad ogni avanzamento, alla richiesta di collaudo;
10. in occasione di ogni stato d'avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la predisposizione e consegna di due copie cartacee e di una copia su supporto magnetico dei files in formato dwg (o equivalente), delle planimetrie, sezioni e profili longitudinali delle opere/lavorazioni realizzate.

17. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni dalla predetta stipula**, previa convocazione dell'esecutore. Qualora ci siano ragioni d'urgenza la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva e, nei casi previsti dalla legge una volta divenuto esecutivo l'atto di aggiudicazione sottoposto a controllo.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia

indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

18. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **180 (centoottanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

19. SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio, anche su segnalazione dell'appaltatore può ordinare, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Rientrano tra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 nei casi in cui si verifichi una delle ipotesi specificate nell'art. 7 del presente CSA nonché per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione e nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Responsabile Unico del Progetto può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori come previsto all'art. 121 c.2 del D.Lgs. n. 36/2023. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad una situazione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale rispetto all'andamento climatico medio nella zona dei lavori.

20. PENALI IN CASO DI RITARDO

1) Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.Lgs 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente punto, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della consegna parziale.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di frazionare la consegna dei lavori in più volte con successivi verbali di consegna parziale (quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda) e in caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate, restando inteso che la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3) La penale irrogata ai sensi del precedente punto 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

- 4) L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.Lgs 36/2023; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il R.P. può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

21. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e con i tempi contrattuali di ultimazione.

Esso deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore del rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a 30 gg (trenta) giorni naturali consecutivi, imputabile all'appaltatore, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 può produrre la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per compiere i lavori o produrre eventuali osservazioni e in contraddittorio con il medesimo, ai sensi dell'allegato II.14 dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale, di cui all'articolo 20, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al punto precedente del presente articolo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante si rivarrà sulla garanzia fideiussoria e, inoltre, se necessario, potrà trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti. Verranno applicate, comunque, le norme del codice civile sulla risoluzione per inadempimento e sul conseguente risarcimento danni.

Le condizioni di risoluzione del contratto, durante il periodo di sua efficacia, sono dettate dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 D.Lgs. n. 36/2023;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Fuori dai casi di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per reati e decadenza della qualificazione o per grave inadempimento verranno applicate dalla S.A. le disposizioni contenute all'art. 122 del D. Lgs 36/2023, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs 36/2023 o di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante si avvarrà della procedura prevista dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e con le modalità di cui ai successivi commi del predetto articolo.

23. ANTICIPAZIONE

Verrà corrisposta all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 125 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023. L'anticipazione sarà recuperata per quota di S.A.L.

24. PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratti le ritenute di legge, il recupero pro quota della anticipazione e gli acconti eventualmente già corrisposti, raggiunge l'importo di **€ 100.000,00 euro (euro centomila/00)**.

Il compenso relativo agli oneri di sicurezza e a quelli di capitolato verrà liquidato sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione.

Il pagamento degli acconti sarà effettuato con l'emissione dei certificati di pagamento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è determinato in 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla impresa di sospendere o rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi secondo quanto appresso disposto, con esclusione di ogni altra indennità o compenso.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine sopra stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i 7 giorni a decorrere dall'adozione di ogni stato di avanzamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Inoltre, qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine sopra stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Essendo i lavori affidati "a corpo" verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato.

Allo scopo sarà cura dell'impresa appaltatrice dare tempestiva comunicazione scritta alla direzione lavori della data a partire dalla quale il collaudo funzionale della singola apparecchiatura o impianto potrà essere effettuato. Di tale collaudo, anche se sfavorevole, verrà redatto un apposito verbale. Qualora l'esito del collaudo funzionale risultasse sfavorevole, esso sarà ripetuto sino ad esito favorevole. Saranno a totale carico dell'impresa tutte le spese per il detto collaudo, tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quant'altro necessario.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

- a) Il recupero progressivo della anticipazione, se erogata;
- b) una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 11 c.6 del D.Lgs. n. 36/2023 da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- c) l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi simili.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione della Stazione Appaltante verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare salvo che i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. In tale evenienza può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del presente articolo.

Le somme residue per lavori eseguiti e non liquidabili per clausole di contratto entro il termine di scadenza, nonché i compensi per l'espletamento della gestione provvisoria, potranno essere corrisposte, a giudizio del Responsabile Unico del Progetto, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria che copra l'intero importo liquidato, IVA compresa, e che preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

I manufatti ed i materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzione (art. 18 D.M. 145/2000). Nessun compenso sarà riconosciuto all'impresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte.

L'interesse annuo che verrà riconosciuto all'impresa per somme anticipate resta stabilito nella misura del tasso legale vigente.

25. VERIFICA DEL LAVORO ESEGUITO

L'impresa aggiudicataria comunicherà all'Amministrazione quando le opere saranno ultimate ed in contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno eseguiti i necessari sopralluoghi.

Dei sopralluoghi verrà redatto preciso verbale e qualora l'esito non risultasse favorevole, essendo a totale carico dell'impresa tutti gli interventi per dare l'opera completa a regola d'arte, verrà eseguito quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti, sino all'esito favorevole riscontrabile da apposito verbale.

Ad esito favorevole l'impresa appaltatrice dovrà rimettere all'amministrazione tutti i disegni aggiornati dell'intervento realizzato.

26. PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Rup.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il Rup formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati, la Stazione Appaltante rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo. (art. 125 c. 7 del D.Lgs. n. 36/2023).

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dall'art. 117, c.9 del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità allo schema tipo 1.4 di cui al D.M del 16.9.2022, rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

Se il pagamento della rata di saldo avviene in ritardo rispetto al termine stabilito ai commi precedenti per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al precedente comma, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

27. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs n.36/2023 si prevede la revisione prezzi per quanto previsto nel primo periodo della lett. a).

Resta ferma l'applicazione del medesimo art.120 comma 1, lettera b) e c).

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

Si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili (di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 29, del D.L. 4/2022).

Tale disposizione opera in deroga al quarto periodo della lett. a), dell'articolo 120, comma 1, del D.Lgs 36/2023, ai sensi del quale, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto di determinazione delle variazioni del MIMS e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza, l'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del suddetto decreto del MIMS, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

28. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

29. MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante possono essere affidati all'impresa aggiudicataria, in opzione come disciplinato alla lettera a), comma 1 dell'art.120 del D.Lgs 36/2023, ulteriori lavorazioni che costituiscono clausole chiare, precise e inequivocabili alle medesime condizioni dei lavori affidati in precedenza quale ribasso offerto applicato. Tali lavorazioni opzionali riguardano:

- ulteriori tratti di alvei da pulire;
- altre lavorazioni utili ad una migliore accesso e fruizione di strade e ponticelli interessati dagli alvei in progetto es. segnaletica, rimozioni e conferimenti vari ecc...

30. EVENTUALI INTERVENTI DA APPALTARE CONGIUNTAMENTE AL PRESENTE

Non sono previsti ulteriori lotti in esecuzione.

31. DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso, saranno accertati con la procedura e le modalità di seguito descritte:

- a) l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento;
- b) l'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti;
- c) Appena ricevuta la denuncia di cui al p.to a), il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - 1) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Sono a carico esclusivo dell'impresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per smottamenti del terreno per qualunque causa scoscese nei cavi e durante gli scavi anche in zone disagiate, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dalla Stazione Appaltante.

32. OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'impresa dichiara di conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra l'Ente Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che l'Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

L'impresa riconosce altresì che qualora sorgano contestazioni con l'Amministrazione Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via amministrativa è deferita ai competenti Organi dell'Ente Finanziatore.

33. SUBAPPALTO, COTTIMO E DISTACCO DI MANODOPERA

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del presente capitolato e l'osservanza dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmetta a quest'ultima:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore, positivo ed in corso di validità;

- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 159/2011; resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 67 del D.Lgs. suindicato.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 c. 1 lett h) del D.Lgs. n. 81/2008.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

34. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, ai sensi dell'art.92 del decreto legislativo n° 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui sopra non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

35. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ai sensi dell'art. 119 c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo.

Negli altri casi l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

36. TABELLONI INDICATIVI

L'impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n° 1 tabellone di cantiere, in lamiera in ferro di mm 10/10, delle dimensioni di m 1,5x1,0 m.

Il tabellone sarà compilato secondo la normativa imposta nella "Decisione della Commissione 94/342/CEE del 31.05.1994" nonché alla Circolare Ministero LL. PP. 1729/UL del 01.06.1990, e dovranno indicativamente riportare le seguenti informazioni:

- Ente appaltante;
- Ente finanziatore; in caso di cofinanziamento da parte dell'UE, dovrà essere inserita la relativa banda, le cui caratteristiche saranno fornite dalla direzione lavori;
- titolo dell'intervento;
- importo generale dell'intervento e l'importo di base d'asta;
- progettista;
- responsabile del procedimento;
- direttore dei Lavori;
- direttore operativo;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- impresa appaltatrice;
- direttore di cantiere;
- data consegna lavori;
- data ultimazione lavori;
- subappaltatori.

La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori.

L'impresa si impegna a provvedere all'installazione delle tabelle nella località indicata dal Direttore dei lavori, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità.

Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le azioni nei riguardi del vettore.

L'Impresa, nel caso che le tabelle giunte a destinazione dovessero risultare non in perfette condizioni, è tenuta alla loro sostituzione.

37. CONTROVERSIE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 5 per cento, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Ai sensi dell'art. 210 c.2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15 per cento dell'importo contrattuale e, inoltre, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 42 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, sono stati oggetto di verifica.

Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, nell'ipotesi in cui non risultino possibili altri rimedi alternativi. Qualora l'importo oggetto della concessione o rinuncia sia superiore a € 200.000, è acquisito il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Progetto.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte così come precedentemente descritto, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro del Tribunale di Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

38. TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione se:

- la stazione appaltante si avvale di tale facoltà per lavori di importo ≤ 1 milione di euro;
- per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di euro 5.382.000, di cui all'art. 14 c. 1 lett. a) del codice, purchè non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
 - opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
 - opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

- lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
- opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
- opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) indicazione dell'esecutore;
- c) nominativo del direttore dei lavori;
- d) tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) importo totale, ovvero importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell'emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

39. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione fino al collaudo.

Indice

1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	- 1 -
2.	AMMONTARE DELL'APPALTO	- 1 -
3.	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	- 1 -
4.	DESIGNAZIONE DELLE OPERE	- 1 -
5.	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	- 2 -
6.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	- 2 -
7.	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	- 2 -
8.	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE ...	- 3 -
9.	GARANZIA DEFINITIVA	- 3 -
10.	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.....	- 3 -
11.	OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI - 4 -	
12.	OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA	- 4 -
13.	VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	- 6 -
14.	NORME DI SICUREZZA GENERALI	- 6 -
15.	PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE	- 7 -
16.	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	- 7 -
17.	CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.....	- 13 -
18.	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	- 14 -
19.	SOSPENSIONI E PROROGHE.....	- 14 -
20.	PENALI IN CASO DI RITARDO.....	- 14 -
21.	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	- 15 -
22.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	- 15 -
23.	ANTICIPAZIONE	- 16 -
24.	PAGAMENTI IN ACCONTO	- 16 -
25.	VERIFICA DEL LAVORO ESEGUITO	- 17 -
26.	PAGAMENTI A SALDO	- 17 -
27.	REVISIONE PREZZI.....	- 18 -
28.	VARIAZIONE DEI LAVORI	- 19 -
29.	MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	- 19 -
30.	EVENTUALI INTERVENTI DA APPALTARE CONGIUNTAMENTE AL PRESENTE	- 19 -
31.	DANNI DI FORZA MAGGIORE	- 19 -
32.	OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE	- 20 -
33.	SUBAPPALTO, COTTIMO E DISTACCO DI MANODOPERA.....	- 20 -
34.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	- 22 -
35.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	- 22 -
36.	TABELLONI INDICATIVI	- 22 -
37.	CONTROVERSIE	- 23 -
38.	TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	- 23 -
39.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	- 24 -